

**Allegato n.4)**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO A  
FAVORE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE “ \_\_\_\_\_ ”  
PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI DEL  
CENTRO SOCIALE DI FIORENTINA | FOSSATONE**

Registro contratti n. \_\_\_\_/2026

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_  
nella Residenza Municipale di Medicina

TRA

Il **COMUNE DI MEDICINA**, con sede in Via Libertà n. 103, C.F.  
00421580374, P.I. 00508891207, rappresentato dall'Arch. Sisto Astarita,  
C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Dirigente del Settore “Programmazione  
e Gestione del territorio”, domiciliato per le sue funzioni presso il Municipio  
di Medicina, legittimato ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con  
D.lgs. n. 267/2000, alla stipulazione dei contratti in rappresentanza del  
Comune di Medicina, in esecuzione dell'Atto monocratico n. 618 del  
30/12/2025, d'ora in avanti anche “*Ente*”;

E

L'Ente del Terzo Settore “ \_\_\_\_\_ ” con sede legale in  
\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_  
C.F./P.Iva \_\_\_\_\_, in persona del Legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in  
\_\_\_\_\_, d'ora in avanti anche “*E.T.S.*” o  
“*Concessionario*”.

**Premesso che:**

➤ il Comune di Medicina è proprietario dell'immobile, facente parte del patrimonio disponibile, sito in via Fiorentina n. 3949 (Foglio 55, Mappale 184) adibito a Centro Sociale nella frazione di Fiorentina, come istituito nel 2004 con Deliberazione di Giunta comunale n.245 del 27/12/2004 allo scopo di favorire l'aggregazione nella frazione, attraverso la promozione di iniziative di solidarietà sociale e animazione culturale, rivolte in particolare alle persone anziane;

➤ il Comune di Medicina è proprietario dell'immobile, facente parte del patrimonio disponibile, sito in via S. Vitale Ovest n.5426 (Foglio 153, Mappale 36, sub.4 e parte sub.5) adibito a Centro Sociale nella frazione di Fossatone, come istituito nel 2001 con Deliberazione di G.C. n.24 del 31/01/2001, a seguito di lavori di ristrutturazione del fabbricato delle ex scuole di Fossatone, per lo svolgimento di attività sociali dei cittadini della frazione;

➤ la Deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ avente ad oggetto "Linee d'indirizzo per la valorizzazione e gestione dei centri sociali di Fiorentina e Fossatone mediante concessione a titolo gratuito a soggetti del Terzo Settore" ha disposto di continuare a destinare i predetti spazi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, allo scopo di favorire l'aggregazione nelle frazioni, di incoraggiare lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali rivolte alla cittadinanza, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, nonché di mantenere la funzione di presidi sociali territoriali, secondo procedimenti di evidenza pubblica, agli Enti del Terzo Settore come elencati all'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.

n.117/17 e s.m.i.);

➤ il Comune di Medicina ha pertanto avviato una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali destinate alla valorizzazione e gestione dei predetti spazi, mediante concessione a titolo gratuito dei Centri Sociali di Fiorentina e Fossatone, al fine di svolgere attività di interesse generale rivolte alla cittadinanza;

➤ in un'ottica di sviluppo dell'associazionismo, di promozione della cittadinanza attiva e del principio di sussidiarietà, il Centro sociale si fonda sul principio di autonomia di gestione e di autofinanziamento, operando con la massima collaborazione e trasparenza verso l'Ente;

➤ per la partecipazione al premesso avviso e per l'assegnazione degli spazi è risultato indefettibile l'assenza di debiti nei confronti dell'Ente e non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per avere commesso azioni gravi con la risoluzione dei relativi contratti od avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo grado a favore dell'Ente;

➤ è previsto l'obbligo di relazione annuale da parte dell'E.T.S., in merito alle attività svolte negli spazi concessi, conformi alle finalità per le quali viene concesso il bene e che rientrano tra gli scopi statutari dell'Ente del Terzo Settore;

➤ gli spazi vengono concessi in uso gratuito in ragione dello svolgimento di attività e progetti a favore di tutta la collettività e per l'assenza dello scopo di lucro delle attività e dei soggetti partecipanti;

➤ è posta su tutti gli spazi concessi una riserva d'uso a favore del Comune di Medicina, come meglio definito al successivo art.2 del presente

atto;

**Considerato che:**

l'Ente del Terzo Settore " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ),  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, è risultato aggiudicatario  
definitivo dell'avviso di cui all'oggetto, ai sensi della Determinazione  
dirigenziale n. \_\_\_\_/20\_\_;

Visto il "Codice del Terzo settore", approvato con Decreto Legislativo 3  
luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento contributi, patrocini, sale e spazi espositivi,  
rappresentanza istituzionale, benemerienze civiche" approvato con  
Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/03/2026;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_;

In esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Il Comune di Medicina come sopra rappresentato

**CONCEDE**

all'Ente del Terzo Settore " \_\_\_\_\_ ", di cui sopra il fabbricato sito  
in via Fiorentina n. 3949 (Foglio 55, Mappale 184) adibito a Centro Sociale  
di Fiorentina, comprensivo di area limitrofa delimitata da recinzione  
esistente, || sito in via S. Vitale Ovest n.5426 (Foglio 153, Mappale 36, sub.4  
e parte sub.5) adibito a Centro Sociale di Fossatone, comprensivo di area  
limitrofa delimitata da recinzione esistente, meglio individuato nell'allegata  
planimetria (Allegato n.1), che fa parte integrante e sostanziale del presente  
atto, alle condizioni e modalità esposte nel presente disciplinare di

convenzione per la concessione. Il predetto spazio è dotato di cucina per le attività di bar e piccola ristorazione.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento concessorio, a tutti gli effetti di legge, il concessionario viene immesso nel possesso del bene concesso in uso e ne assume la custodia.

#### **ART. 1 RINVIO ALLE PREMESSE**

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **ART.2 USO DELBENI**

In ragione delle finalità perseguite, l'uso degli spazi come sopra definiti da parte dell'E.T.S. avviene a titolo gratuito per la realizzazione del progetto, come presentato in sede di gara e acquisito agli atti con prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Il progetto, pur non essendo materialmente allegato alla presente convenzione per la concessione ma, depositato agli atti presso l'ufficio comunale competente, ne fa parte integrante e sostanziale.

Il Comune di Medicina si riserva di utilizzare gli spazi assegnati per ulteriori iniziative istituzionali proprie e/o patrocinate, per un numero massimo di 12 (dodici) giornate nell'anno solare.

Il numero di persone che possono accedere al locale non dovrà superare il massimo consentito stabilito dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

Ogni altra destinazione diversa dall'uso succitato è causa di risoluzione per inadempienza.

#### **ART. 3 DURATA**

La concessione del bene ha durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data della sottoscrizione, fino al **30 giugno 2031**, con possibilità di rinnovo per

ulteriori cinque anni con atto espresso, previa richiesta da parte del concessionario e contestuale presentazione almeno entro il **31 marzo 2031** di progettualità per ulteriori cinque anni, unitamente alla previsione economica per l'anno 2031/2032, qualora l'Ente lo ritenga opportuno.

E' escluso il tacito rinnovo.

#### **ART. 4 STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA**

Il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dello stato dei locali e che gli stessi sono adatti o adattabili alle proprie esigenze. Il concessionario si obbliga ad utilizzare il bene esclusivamente per le attività statutarie, nel rispetto della destinazione d'uso dei locali e per l'uso stabilito, nonché a custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al termine della concessione nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Medicina ogni eventuale esigenza di interventi straordinari necessari nonché l'eventuale presenza di rischi nello spazio concesso.

Il concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'art. 1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.

#### **ART. 5 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

L'Ente del Terzo Settore concessionario è tenuto a:

- ✓ organizzare e realizzare le attività e iniziative come presentate nel progetto;
- ✓ garantire l'apertura e la fruizione degli spazi alla cittadinanza;
- ✓ vigilare sullo spazio dato in uso affinché non venga superata la capienza

dello stesso;

✓ osservare le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assicurativo della categoria dei lavoratori;

✓ osservare le disposizioni sulla sicurezza del D.lgs 81/2008;

✓ trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio delle attività di progetto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

✓ farsi carico di tutte le spese e gli oneri relativi ai rapporti di lavoro e collaborazione di qualsiasi tipo;

✓ far osservare dal proprio personale e collaboratori, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della convenzione per la concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;

✓ garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;

✓ acquisire e farsi carico di tutte le spese e gli oneri relativi a licenze, permessi e autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento delle attività;

✓ mantenere gli spazi concessi in modo decoroso e adeguato alla fruizione da parte del pubblico;

✓ provvedere alla pulizia dei locali, ivi compresa l'area esterna di pertinenza, assumendosene i relativi oneri;

✓ far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni della struttura;

- ✓ provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi in concessione, assumendosene i relativi oneri, come definito nell'allegato\_\_\_\_\_ “Schema interventi di manutenzione ordinaria generale delle strutture”;
- ✓ conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria sui beni affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, assumendo a proprio carico ogni eventuale danno che ne dovesse derivare, obbligandosi a restituirli alla scadenza della concessione integri salvo il normale deterioramento per l'uso. Alla restituzione del bene l'Amministrazione si riserva il diritto di essere risarcita dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel contratto di concessione, salvo che il concessionario provi che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso;
- ✓ provvedere all'apertura e alla chiusura degli spazi di progetto, assumendosene la totale responsabilità;
- ✓ non modificare gli spazi concessi e riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli spazi nello stato in cui sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di proprietà dello stesso;
- ✓ farsi carico di eventuali spese per arredi, attrezzature, materiali, servizi, utilità nonché spese generali utili alla realizzazione del progetto e alla conduzione dei locali;
- ✓ realizzare le attività previste dal progetto presentato e selezionato;
- ✓ consentire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività istituzionali e/o promosse dal Comune di

Medicina. L'utilizzo avverrà senza oneri a carico dell'Amministrazione

Comunale, previo accordo con il concessionario, con spirito di reciproca

collaborazione in merito a date, orari e modalità di gestione dello spazio;

✓ sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento, dal Responsabile del competente servizio comunale, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto;

✓ designare un Responsabile, reperibile, incaricato di mantenere i rapporti con il Responsabile del servizio dell'Ente;

✓ nel caso in cui l'Ente del Terzo Settore sia dotato di un datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, occorre consegnare all'Ente copia di: Documento di Valutazione dei Rischi; Riferimento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; Certificazione di adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento del personale per il primo soccorso e antincendio;

✓ stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative nei termini di cui al successivo articolo 10 "Responsabilità, Assicurazione e Sinistri";

✓ comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del progetto;

✓ **presentare una relazione annuale** in merito alle attività svolte negli spazi concessi;

✓ le **utenze** relative al servizio idrico, elettrico, termico, telefonico e di smaltimento rifiuti, sono in capo all'E.T.S., che dovrà curarne l'eventuale voltura;

✓ trasmettere ogni anno il programma delle attività da realizzare.

#### **ART. 6 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'ENTE**

Il Comune di Medicina manterrà a proprio carico: la cura degli impianti e dei presidi antincendio; la manutenzione straordinaria della struttura dell'immobile e dell'area limitrofa; la collaborazione nella promozione di attività ed eventi del progetto aggiudicato attraverso i propri canali istituzionali e social.

#### **ART. 7 MATERIE ATTREZZATURE**

Le attrezzature e gli arredi che l'Ente del Terzo Settore intende utilizzare devono essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, efficienti, mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli opportuni accessori idonei a proteggere e a salvaguardare il personale operante nella struttura ed i terzi da eventuali infortuni e danni.

L'Ente del Terzo Settore è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. L'Amministrazione Comunale non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature utilizzate dall'Ente del Terzo Settore nella realizzazione del progetto.

Tutti i prodotti, le attrezzature e i materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.

Qualora in vigenza del contratto di concessione l'Ente del Terzo Settore si doti di materiale mobile strumentale alla conduzione delle attività questo rimarrà di proprietà della medesima, la quale dovrà provvedere a rimuoverlo al termine del periodo di concessione.

Si specifica inoltre che al termine della concessione il Concessionario dovrà ripristinare i locali nello stato di fatto originario.

## **ART. 8 DIVIETI**

E' fatto espresso divieto al concessionario di:

- sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, e/o anche in via occasionale, lo spazio assegnato;
- duplicare le chiavi ricevute in consegna, se non con il consenso dell'Ente;
- adibire gli spazi concessi o parte di essi a sala giochi per uso non ricreativi e sociali, ovvero installare apparecchi automatici ad essi adibiti (slot-machines, video lottery ecc.);
- depositare materiali e suppellettili negli spazi comuni, intralciando così le vie di fuga;
- adibire lo spazio per uso di culto;
- utilizzare gli spazi per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale, per attività contrarie al buon costume, al pubblico decoro e alla pubblica sicurezza;
- professare e fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;
- perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
- compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista;
- fumare all'interno degli spazi;

➤ mantenere in deposito materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;

#### **ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Ente tramite il competente servizio ha accesso ai locali in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto del contratto.

L'Ente si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del progetto presentato, in termini anche di livello qualitativo dell'attività realizzata e del grado di soddisfacimento degli utenti. In caso di ingiustificata realizzazione di un programma di attività diverso per contenuti e varietà delle proposte rispetto al progetto presentato, l'Ente potrà adottare idonee misure volte a tutelare gli interessi dell'Ente stesso, compresa la risoluzione della concessione d'uso.

Il Concessionario sarà tenuto a fornire all'Ente dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Per verificare l'andamento del progetto, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Ente potrà convocare i responsabili dell'Ente del Terzo Settore presso la sede del settore comunale competente.

#### **ART. 10 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI**

Il progetto s'intende espletato a tutto rischio e pericolo dell'Ente del Terzo Settore esercente a mezzo di personale ed organizzazione propri. Il Concessionario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile

ed amministrativa.

L'Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Concessionario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del progetto.

E' obbligo dell'Ente del Terzo Settore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti/partecipanti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Concessionario deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; L'Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi sul Concessionario delle eventuali spese sostenute.

L'Ente del Terzo Settore, con effetto dalla data di decorrenza del presente atto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

**A) Responsabilità civile verso terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei beni, degli spazi, attrezzature, impianti e quant'altro inerente l'attività prevista dal presente contratto;

- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del Concessionario o da esso detenuti;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Ente del Terzo Settore legittimamente si avvalga), che partecipino alle attività oggetto della concessione;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, di cui l'Ente del Terzo Settore legittimamente si avvalga) che partecipino all'attività oggetto della concessione;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni derivanti dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- organizzazione di iniziative, manifestazioni culturali o di altro genere previste e consentite dal contratto;
- danni da esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- *espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Medicina.*

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)::** per infortuni sofferti da Prestatori d'opera in rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, o comunque iscritti all'INAIL, addetti all'attività svolta dei

quali il concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- cosiddetto "Danno Biologico"
- danni non rientranti nella disciplina INAIL
- "Buona Fede INAIL"

Premesso che i locali, i beni ivi contenuti, le strutture e altri beni (esclusi terreni) affidati in concessione dal Comune sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, rischi catastrofali e naturale, nonché altri rischi accessori, tra cui gli atti vandalici e dolosi, e che l'Ente (Comune di Medicina) si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione a titolo gratuito la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art.1916 C.C.) nei confronti del responsabile Beneficiario (Ente del Terzo Settore) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, il Beneficiario (Ente del Terzo Settore), a sua volta, rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Medicina per danni a beni di proprietà del Beneficiario (Ente del Terzo Settore) stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei

confronti del Comune di Medicina per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Il Beneficiario è tenuto, altresì, a stipulare apposita polizza di assicurazioni a copertura del contenuto di sua proprietà, salvi ulteriori obblighi assicurativi in capo al Beneficiario, qualora tenuto, ai sensi della Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) e successivo decreto attuativo DM 18/25, in tema di copertura dei rischi CAT/NAT.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Almeno 10gg prima dell'avvio del servizio, e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate, è fatto obbligo all'Ente del Terzo Settore di produrre al Servizio "Servizi alle Imprese, Sport e Cultura" del Comune idonea documentazione (quietanza e nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

#### **ART. 11 REVOCA – DECADENZA – RECESSO**

Il Concedente può revocare la convenzione per la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò costituisca titolo

per indennizzo o risarcimento a favore del concessionario di gestione ed uso dello spazio.

Il Concedente si riserva la facoltà di far decadere la convenzione per la concessione, previa comunicazione di avvio del procedimento, al Concessionario in caso di:

a) cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;

b) gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nell'avviso pubblico e nell'atto di concessione, ivi compreso la perdita dei requisiti richiesta per la partecipazione all'avviso stesso;

c) sub-concessione degli spazi ad altri soggetti;

d) grave danno all'immagine dell'Amministrazione comunale, determinato dall'Ente del Terzo Settore assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune di Medicina al risarcimento dei danni subiti;

e) destinazione dello/degli spazio/i ad uso diverso da quello oggetto della convenzione per la concessione;

f) mancata realizzazione del progetto presentato in sede di avviso pubblico;

g) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;

h) propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;

i) altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione per la concessione prima della scadenza, ne dà preavviso scritto e l'eventuale

recesso avrà decorrenza dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione.

## **ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune di Medicina informa che i dati raccolti saranno acquisiti e trattati, anche con strumenti informatici, per i fini istituzionali previsti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Medicina con sede in via Libertà n.103, 40059 Medicina (BO), contattabile all'indirizzo PEC

[comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it). Il Responsabile del trattamento dei

dati è il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio,

Arch. Astarita Sisto, via Libertà n.103, Medicina (BO). Il Comune di

Medicina ha individuato quale DPO (Responsabile per la protezione dei dati)

la società Lepida S.p.A., con sede a Bologna in via della Liberazione n.15,

contattabile all'indirizzo [segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it)

Restano salve le disposizioni sull'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90.

Analogamente il Concessionario dovrà trattare tutti i dati di cui dovesse

venire a conoscenza in ragione dello svolgimento del progetto secondo le

modalità ed i limiti di cui la citata normativa.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni

di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna a

rispettare quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.mi. in tema di protezione dei dati personali e sensibili, ed è responsabile dell'esatta osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, volontari e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Medicina ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **ART. 13 SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali e di eventuale registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario. La presente concessione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.2, parte II, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in misura fissa ai sensi dell'art.82, c.3, D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.). La presente concessione è / non è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c.5, D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i. come da dichiarazione presentata dal Concessionario.

#### **ART. 14 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in dipendenza del presente atto, ivi compresa la sua esecuzione, interpretazione, validità od efficacia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Comune di Medicina**, il Dirigente del Settore  
“Programmazione e Gestione del territorio” Arch. Sisto  
Astarita\_\_\_\_\_.

**Per l'Ente del Terzo Settore “\_\_\_\_\_”**,

Il Presidente \_\_\_\_\_.